

Regolamento di Ammissione Soci

Art.1 Premessa

Il presente regolamento integra ed attua l'art. 5 dello Statuto di AIFIRM, da cui si evince che il socio effettivo AIFIRM deve svolgere attività lavorativa nell'area funzionale del risk management nelle società finanziarie. Poiché i termini "risk manager" e "risk management" non hanno ancora un significato univoco, ma sono soggetti ad interpretazioni differenti, spesso correlate all'esperienza dei singoli individui ed alle strutture organizzative in cui si collocano, si intende, con questo documento identificare con precisione i requisiti di ammissibilità alla qualità di socio effettivo e, per differenza, delle altre categorie di soci previste dallo statuto: soci praticanti, soci aggregati, soci sostenitori e soci onorari.

Tutti i Soci debbono dichiarare di possedere all'atto dell'iscrizione e di mantenere nel tempo i requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle diverse leggi pro tempore vigenti per gli esponenti delle banche, delle società finanziarie e delle assicurazioni.

Il presente Regolamento disciplina i criteri di ammissione dei Soci alle varie categorie ed il passaggio da una categoria all'altra, nell'osservanza delle disposizioni statutarie.

L'ammissione dei Soci alle diverse categorie, esclusa quella dei Soci onorari avviene su domanda degli stessi, inoltrata con le modalità di cui all'art.7 dello Statuto e approvata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo ne riferirà al Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei soci onorari avviene su proposta di un componente del Consiglio Direttivo ed approvata dal Comitato Esecutivo, che ne riferirà al Consiglio Direttivo.

Art. 2 Socio effettivo (o ordinario)

Si riporta, di seguito, l'elenco delle società finanziarie, identificate ai sensi dell'art. 5 dello Statuto;

- Banche (Capogruppo bancaria, banca, succursale di banca estera)
- Assicurazioni
- Società Finanziarie ex 107/106 TU
- Società di Gestione del risparmio

A fronte dell'elenco, di cui sopra, si espongono di seguito i motivi di inclusione ed i principali punti di attenzione che devono disciplinare ed informare l'attività del Comitato Esecutivo nell'attività di ammissione dei soci.

Motivi di inclusione

Il socio effettivo lavora in area organizzativa che si occupa di controlli di secondo livello ai sensi della normativa del "Sistema dei Controlli Interni" di Bankit (SCI) e la cui denominazione contiene i termini "risk management, gestione rischi, controllo rischi" ed equivalenti. E' necessario equilibrio tra rigore della definizione e libertà espressiva della singola organizzazione.

Pur essendo quella di Auditor un'attività diversa (controlli di terzo livello) è possibile includere tra i soci effettivi chi, all'interno dell'Audit, svolge attività di validazione di modelli interni e quindi attività di risk management.

Di norma gli addetti alla Compliance non sono risk manager. In alcuni casi, laddove la Compliance sia integrata con il Risk Management si ritiene che gli addetti, in quanto gestori del rischio reputazionale, possano essere ammessi come soci effettivi.

E' possibile includere tra i soci effettivi chi, all'interno della Compliance, svolge attività di verifica di conformità dei processi di risk management.

Il socio effettivo ha, o ha avuto, almeno due anni di esperienza nei settori sopra descritti.

Art. 3 Socio praticante

Il socio praticante è la persona fisica avviata a svolgere le professioni tutelate dall'Associazione e può essere una persona fisica con tutti i requisiti del socio effettivo al netto di quelli di esperienza o un laureato che intende specializzarsi nella disciplina del Risk Management.

Art.4 Socio aggregato

Il socio aggregato è la persona fisica che abbia svolto in passato l'attività professionale tutelata dall'Associazione o che si occupa professionalmente di risk management a livello accademico ovvero come dipendente di società non finanziarie. Rientrano nella categoria anche i consulenti indipendenti che si occupano di risk management e chi, all'interno delle società finanziarie, si occupa, pur non avendo i requisiti di socio ordinario, di attività connesse alla gestione e misurazione del rischio.

Art.5 Socio sostenitore

Il socio sostenitore è la persona fisica, la persona giuridica e l'ente che, condividendo le finalità dell'Associazione, intende sostenerne economicamente le attività e/o svolgere attività di sostegno anche organizzativo e logistico.

Il contributo viene definito di volta in volta a seconda dell'iniziativa proposta e lo status di socio sostenitore si mantiene per un anno a partire dalla data di contribuzione.

Art. 6 Socio Onorario

Il socio onorario ha requisiti di assoluto prestigio ed è, oltre ad una personalità di spicco, un soggetto in grado di conferire con la sua adesione ad Aifirm un prestigio evidente e riscontrabile per l'Associazione. In ogni caso, non possono essere nominati soci onorari i soggetti che non siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- amministratori di istituzioni finanziarie o membri dell'Alta Direzione che abbiano avuto, nel loro percorso di carriera, una "significativa esperienza" nell'ambito del risk management (la significatività dell'esperienza è oggetto di valutazione qualitativa da parte del Consiglio Direttivo);
- soggetti che abbiano o abbiano avuto posizioni apicali negli organismi di Vigilanza e controllo italiani e internazionali (Banca d'Italia, Consob, EBA, ecc.);
- professori ordinari che abbiano svolto attività di ricerca nel risk management e che siano un punto di riferimento per gli aspetti metodologici o organizzativi (anche in questo caso è vincolante il parere della Consiglio Direttivo).

La qualifica di Socio Onorario è triennale e termina in ogni caso allo scadere del Consiglio Direttivo. Al termine del triennio la qualifica si considera automaticamente scaduta. Il Consiglio esaminerà le scadenze e deciderà l'eventuale rinnovo per il triennio successivo. Non sono posti limiti al numero di rinnovi.

Art. 7 Commissione Soci

L'iscrizione alla nostra Associazione si effettua tramite sito e con il pagamento del bonifico.

L'attribuzione della qualifica viene proposta dalla Segreteria al Consiglio Direttivo sulla base delle informazioni immesse nel sito e del Curriculum Vitae. Successivamente il Comitato Esecutivo delibera l'attribuzione della qualifica, valutando eventuali casi dubbi.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza secondo le modalità più opportune (conference call, videoconferenze, scambio di email, ecc) almeno una volta al mese e il suo giudizio è insindacabile.

Art. 8 Titoli di studio

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6.1.b dello Statuto, costituiscono titoli di studio adeguati rispetto alle attività professionali tutelate dell'Associazione, il possesso di diploma di laurea di un corso di durata almeno triennale o di diploma di scuola superiore di secondo grado o un titolo di studio estero equipollente, con orientamento aziendale.

Per quanto attiene i Soci praticanti, è considerato titolo di studio adeguato, oltre a quelli indicati al comma precedente, anche il possesso di un diploma di scuola media superiore o titolo equipollente, oppure di un'attestazione di formazione specifica non inferiore ad un anno. Copia del titolo di studio conseguito va allegata alla domanda di ammissione a Socio praticante.

Per quanto riguarda i Soci ordinari (persone fisiche e Soci designati) costituisce titolo di studio adeguato, oltre a quelli indicati al primo comma, il possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo equipollente (anche estero), oppure di una attestazione di formazione specifica non inferiore ad un anno, in entrambi i casi congiuntamente ad un'esperienza professionale di almeno un anno nei settori di interesse dell'Associazione.

Art. 9 Passaggio di categoria

Il Comitato Esecutivo ha la delega per decidere in merito alle richieste di passaggio dei soci da una categoria all'altra nel rispetto delle disposizioni statutarie ed in particolare dell'art. 7 dello Statuto e ne riferirà al Consiglio Direttivo.

I soci che intendono richiedere il passaggio da una categoria all'altra dell'Associazione devono presentare domanda tramite il sito dell'Associazione.

I soggetti interessati dovranno allegare al modulo di richiesta la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto per la categoria prescelta e fornire la relativa documentazione, comprensiva del curriculum vitae e dell'esito delle prove di valutazione, ove previste, con la medesima modalità.

Le domande di passaggio di categoria vengono vagliate, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, dal Comitato Esecutivo secondo le disposizioni del presente Regolamento di ammissione .

In caso di ammissione, il Comitato Esecutivo provvede tempestivamente all'iscrizione nel libro Soci, dandone comunicazione scritta agli interessati. Medesima comunicazione motivata sarà data in caso di mancato accoglimento della domanda.

Art. 10 Aggiornamento delle conoscenze professionali

Nel rispetto della normativa vigente in materia di professioni non ordinistiche, dello Statuto e del Regolamento per la Formazione e l'aggiornamento professionale, il socio partecipa alla vita associativa ed

agli eventi formativi od informativi organizzati o promossi dall'Associazione, finalizzati all'aggiornamento professionale permanente dei soci.

Il mantenimento dello "stato" di socio è subordinato all'aggiornamento delle conoscenze professionali, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento per la Formazione e l'aggiornamento professionale.

Sono esclusi dall'obbligo di aggiornamento professionale permanente i soci onorari, i soci sostenitori ed i soci cultori della professione.

Art. 11 Mantenimento dello stato di socio

IL Comitato Esecutivo comunica ufficialmente al socio, con lettera oppure e mail, la sua conferma quale socio nella categoria assegnata, subordinatamente al pagamento della quota associativa ed al mantenimento dei requisiti di onorabilità, nell'osservanza delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento per la Formazione e l'aggiornamento professionale.

In caso di negazione dello "stato" di socio, il Comitato lo comunica al socio interessato che, al termine dell'anno solare, per il quale egli ha già pagato la quota associativa e per il quale mantiene il diritto alla partecipazione agli eventi associativi, decade la sua possibilità di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.